


Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Servizio delle Commissioni

Documento 15 - 2019

Nota di lettura

relativa all'articolo 1 del disegno di legge n. 557 recante norme di recepimento delle disposizioni legislative previste dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 'Spazzacorrotti'.

XVII - Legislatura
Giugno 2019



Servizio Studi

Direttore: Dr.ssa Laura Salamone

Servizio delle Commissioni

Direttore: Dr. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare Capoufficio I Commissione legislativa: Dr. Daniele Marino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio Studi:

Tel. 091 705 4752- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

NOTA BREVE IN MERITO ALL'APPLICABILITA' DIRETTA IN SICILIA
DEI COMMI 14, 15 e 23 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 557, a firma degli onorevoli Savarino ed altri, all'esame della I Commissione "Affari istituzionali", che prevede l'applicazione in Sicilia delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 23 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 cosiddetta "spazzacorrotti" si osserva quanto segue.

La citata legge, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", interviene sia in materia di contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione e di prescrizione del reato (articolo 1, commi da 1 a 10) sia in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici (articolo 1, commi da 11 a 30).

In particolare, il comma 14 prevede l'obbligo per i partiti politici ed i movimenti politici di pubblicare nei propri siti internet il curriculum vitae ed il certificato penale dei propri candidati nelle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative ai comuni con meno di 15 mila abitanti.

Nel successivo comma 15 il predetto obbligo di pubblicazione è previsto in capo agli enti cui si riferisce la consultazione elettorale ovvero al Ministero dell'Interno nel caso di elezioni politiche o europee, attraverso la creazione nel sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" nella quale devono essere pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati già pubblicati nei siti dei rispettivi partiti o movimenti politici e previamente comunicati agli enti dai partiti o movimenti politici stessi.

Al comma 23, infine, si prevede che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti applichi una sanzione amministrativa pecuniaria al partito o movimento politico, nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al suddetto comma 14 ovvero per la violazione del comma 16, relativo alla trasmissione dei rendiconti dei partiti e movimenti alla medesima Commissione.

Ai fini della valutazione relativa all'applicazione diretta o meno delle citate disposizioni nella Regione siciliana occorre tener conto delle finalità delle norme in esame, con riguardo alle competenze legislative interessate.

Infatti, la disciplina del procedimento elettorale, compresi i requisiti ai fini della validità delle candidature, rientra nell'ambito di competenza regionale ai sensi degli articoli 3, 14 e 15 dello Statuto, fatti salvi gli aspetti concernenti esigenze di carattere unitario per i quali non è consentita una difformità di disciplina nell'ambito del territorio nazionale. In tal senso, ad esempio, sono da considerare le fattispecie di incandidabilità di cui alla legge "Severino" (d.lgs. n. 235/2012) legate a profili di carattere penale, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni in questione, si fa presente che il comma 14 dell'articolo 1 della legge "spazzacorrotti" pone un obbligo in capo a partiti o movimenti politici che, come è noto, sono associazioni di diritto privato e pertanto assoggettati alla legge nazionale. Analoghe

considerazioni valgono per il comma 23, che stabilisce la sanzione per l'inadempimento di tale obbligo. Tali norme non sembrano suscettibili di applicazione differenziata tra le varie regioni sul piano del rispetto del principio di eguale trattamento, avente rilievo costituzionale.

Il comma 15 persegue le medesime finalità di trasparenza, imponendo agli enti interessati da consultazioni elettorali la pubblicazione degli stessi documenti già pubblicati nei siti dei partiti e movimenti politici. Tale onere di natura amministrativa non sembra incidere sulla disciplina del procedimento elettorale né sui requisiti di ammissibilità delle candidature, anche considerando che nel caso di mancata pubblicazione da parte dell'ente non è prevista alcuna sanzione e che l'applicazione della norma non comporta alcuna modifica dell'iter procedurale di presentazione delle candidature come delineato dalla normativa regionale vigente.

Pertanto, ad avviso degli scriventi Uffici, anche le disposizioni di cui al comma 15 più volte citato, essendo riconducibili a finalità di trasparenza e di rafforzamento della legalità nell'ambito delle competizioni elettorali e non rientrando nella materia del procedimento elettorale ascrivibile alla competenza legislativa regionale, sono da ritenersi direttamente applicabili nella Regione senza un intervento normativo.